

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Cittadino straniero a beneficio dell'AI compra una villetta del prezzo di quasi 700'000.- franchi, ma contemporaneamente percepisce anche la prestazione complementare

Siamo venuti a conoscenza diretta - visione dei relativi documenti - di un fatto che ci ha lasciati quantomeno perplessi.

Trattasi infatti di un cittadino straniero, proveniente dall'area balcanica, al beneficio di prestazioni di invalidità, con moglie e tre figli: il cittadino straniero in questione ha acquistato una villetta il cui prezzo di vendita era di 680'000.- franchi.

L'aspetto che più ci sconcerta è che il cittadino in oggetto percepisce, oltre alla rendita AI, pure una prestazione complementare.

Come chiarisce la Legge sull'assistenza sociale già all'art. 1 cpv. 1, *«Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno»*.

Difficilmente si comprende come la persona in questione, che ha acquistato una casa per quasi 700'000.- franchi - l'ottenimento del prestito ipotecario presuppone che l'acquirente sia in grado di fornire in mezzi propri almeno il 20% del prezzo d'acquisto, vale a dire circa 140'000.- franchi - possa venire ricondotta sotto i requisiti del "bisogno" ai sensi della Legge sull'assistenza sociale e delle altre norme ad essa connesse.

Tanto più che, come ben sappiamo, a numerosi anziani ticinesi che beneficiano della sola AVS, la prestazione complementare viene **negata** in quanto proprietari di una casetta di valore commerciale ben inferiore ai 680'000.- franchi, e in alcuni casi la complementare viene rifiutata anche a persone proprietarie di immobili inabitabili e invendibili.

La concessione della prestazione complementare al cittadino straniero citato sopra ci appare quindi in stridente contrasto, oltre che con le norme legali in vigore, con i più elementari principi di equità.

Simili situazioni, oltre a indignare l'onesto cittadino contribuente che paga le tasse e non beneficia di alcun sussidio pubblico, concorrono a creare un nocivo clima di sospetto nei confronti di tutte quelle persone, sia svizzere che straniere, effettivamente bisognose.

Chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:

1. Il concetto di "bisogno" ai sensi della Legge sull'assistenza sociale si estende anche ad un cittadino straniero in possesso di sufficienti mezzi finanziari per acquistare - pur tenendo conto dei prestiti ipotecari - una villetta al prezzo di quasi 700'000.- franchi?
2. È normale che un cittadino straniero a beneficio dell'AI, che acquista una casa del prezzo di quasi 700'000.- franchi, possa ottenere anche la prestazione complementare? Non ritiene il CdS che in una situazione simile non solo andrebbe revocata la prestazione complementare, ma andrebbe chiesta la restituzione di quanto già versato?
3. In quali casi una persona proprietaria di immobili può ottenere una prestazione complementare?

DONATELLO POGGI
LORENZO QUADRI